

DISCLAIMER

Questo documento è un appunto personale di sintesi, redatto in autonomia. È prodotto a uso didattico, come materiale di recupero e/o di approfondimento riservato ai docenti che hanno frequentato il corso. Non è materiale ufficiale fornito dall'Università e non sostituisce i testi, le dispense o le indicazioni ufficiali del docente. Può contenere semplificazioni, omissioni o imprecisioni: si consiglia di verificare sempre sul materiale originale del corso e sui testi di legge.

PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA ITALIANA

Appunti di sintesi: inclusione, PEI, PDP, PTOF, PCTO e Alto Potenziale Cognitivo

Materiale di riferimento: Di Zenzo, Principi della legislazione scolastica

1. I principi generali della legislazione scolastica italiana

1.1 Che cos'è la legislazione scolastica

La legislazione scolastica italiana è l'insieme organico di norme e principi che regolano l'organizzazione e il funzionamento del sistema educativo nazionale, definendo diritti e doveri di studenti, docenti e personale scolastico. Conoscerla non è un esercizio puramente giuridico: per chi insegna, significa sapere come garantire concretamente il diritto allo studio, applicare correttamente le metodologie didattiche previste dalla norma, conoscere i propri diritti e doveri professionali e contribuire a un ambiente scolastico sicuro e inclusivo.

1.2 I principi fondamentali

Tre pilastri, in particolare, strutturano il sistema.

Il primo è il **diritto all'istruzione**. È la Costituzione italiana, agli articoli 33 e 34, a sancire la libertà di insegnamento e il diritto di tutti ad accedere all'istruzione senza discriminazioni: la scuola è aperta a tutti, e l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Il secondo è proprio l'**obbligatorietà e la gratuità** dell'istruzione, un principio che nel tempo si è progressivamente esteso: la legge 1859 del 1962, istituendo la scuola media unica, ha reso universale l'obbligo scolastico per otto anni, ponendo le basi per l'evoluzione successiva verso un obbligo sempre più esteso.

Il terzo pilastro, più recente, è l'**autonomia scolastica**. La legge 107/2015, nota come "La Buona Scuola", ha introdotto innovazioni significative in questa direzione, riconoscendo a ogni istituto la possibilità di adattare la propria offerta formativa al contesto locale, pur nel rispetto delle linee guida nazionali — un principio che, come si vedrà, trova la sua espressione più concreta nel PTOF.

1.3 Il quadro europeo

L'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, recepisce nel proprio ordinamento scolastico direttive e raccomandazioni comunitarie che promuovono l'innovazione didattica, la mobilità di docenti e studenti e il riconoscimento reciproco dei titoli di studio. Un esempio rilevante, che ritroveremo a proposito del PTOF, è la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 2018 sulle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, un riferimento che ogni sistema educativo nazionale è chiamato a tradurre in obiettivi didattici concreti.

2. Dall'integrazione all'inclusione scolastica

2.1 Due concetti da non confondere

Il concetto di inclusione scolastica si afferma nel dibattito pedagogico italiano a partire dagli anni '90, segnando il passaggio da un modello basato sull'integrazione a uno di didattica inclusiva orientato al pieno sviluppo formativo dell'intero gruppo classe. Si tratta di due approcci solo apparentemente simili, ma profondamente diversi negli obiettivi.

L'**integrazione scolastica** è l'approccio didattico volto alla partecipazione e al coinvolgimento delle persone con disabilità: comprende l'affiancamento professionale mirato e l'adozione di strumenti e tecnologie che permettano a bambini e ragazzi di imparare, comunicare e socializzare nel modo migliore possibile. Il suo obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Con **inclusione**, invece, ci si riferisce a una strategia rivolta alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli studenti, con l'obiettivo di valorizzare al meglio il potenziale di apprendimento dell'intero gruppo classe. La scuola inclusiva non si limita a garantire il diritto della singola persona con disabilità: punta a garantire la partecipazione di ogni alunno al processo di apprendimento, offrendo una risposta qualitativa al problema degli alunni in difficoltà e ponendo attenzione ai bisogni del singolo, chiunque esso sia.

In sintesi: l'integrazione chiede alla persona con disabilità di inserirsi in un sistema pensato per la media; l'inclusione chiede al sistema di ripensarsi per rispondere alla varietà reale dei bisogni presenti in classe.

2.2 Le tappe della normativa

Il percorso normativo che ha condotto dall'integrazione all'inclusione si può ricostruire in fasi successive. Una fase intermedia si avvia con la **legge 517/1977**, che introduce per prima l'inserimento degli alunni con disabilità nelle classi comuni, e si consolida pienamente con la **legge 104/1992**, la legge quadro sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. L'ultima fase, quella propriamente inclusiva, si realizza con la **legge 170/2010** sui DSA e con la **Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012** sui Bisogni Educativi Speciali.

2.3 Le Linee guida del 2009 e l'adozione dell'ICF

Le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 rappresentano il provvedimento che introduce nella scuola italiana l'utilizzo dell'**ICF** (International Classification of Functioning), la classificazione internazionale della disabilità elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Con l'adozione dell'ICF si tengono in considerazione tutti i fattori contestuali del processo educativo, sposando un approccio di tipo "ecologico" — che riconosce all'ambiente educativo un peso specifico — come punto di partenza per l'inclusione. Le Linee guida del 2009 fissano due concetti fondamentali: l'accettazione delle diversità presentate dagli alunni con disabilità come fonte di arricchimento, e l'importanza di prestare attenzione ai bisogni di ciascuno, non solo alle esigenze di chi presenta un disturbo diagnosticato.

2.4 La legge 170/2010

La legge 170/2010, intitolata "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) in ambito scolastico", concretizza l'approccio innovativo dell'inclusione, definendo gli strumenti e le metodologie che permettono il pieno sviluppo del processo formativo a partire dalla singolarità di ogni persona. Al centro di questa strategia si collocano due concetti chiave, spesso confusi tra loro: la **personalizzazione**, che adatta gli obiettivi e i percorsi alle caratteristiche individuali dell'alunno, e l'**individualizzazione**, che adatta piuttosto le strategie con cui uno stesso obiettivo comune viene raggiunto.

2.5 La Direttiva sui BES del 2012

Nel 2012 l'esigenza di dare sempre più centralità agli studenti porta il MIUR a redigere la Direttiva Ministeriale "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", che riconosce la possibilità che un alunno presenti esigenze didattiche particolari anche in assenza di un DSA certificato. Si organizzano così criteri didattici inclusivi anche per gli studenti che presentano difficoltà legate a cause socio-ambientali, culturali o familiari — un passaggio che ha rappresentato una vera rivoluzione culturale per l'istituzione scolastica, rafforzando la cultura dell'inclusione ben oltre l'ambito della disabilità certificata.

Si definiscono **Bisogni Educativi Speciali** quei motivi fisici, biologici, fisiologici, ma anche psicologici e sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra una risposta adeguata e personalizzata.

2.6 Il Decreto Inclusione 2017-2019

Il Decreto Inclusione rappresenta, in ordine di tempo, l'ultima tappa di questo percorso: la prima stesura è del 2017 (D.Lgs. 66/2017), poi modificata nel 2019 (D.Lgs. 96/2019). Con questo intervento il legislatore consolida e approfondisce la scelta per la personalizzazione della didattica, dà maggior peso al ruolo delle famiglie e istituisce i gruppi di lavoro territoriali per l'inclusione (GIT) e i gruppi di lavoro operativi per l'inclusione (GLO). Il nucleo della riforma resta il Piano Educativo Individualizzato, che diventa lo strumento fondamentale con cui il Consiglio di Classe disegna un percorso didattico specifico per ogni alunno con disabilità.

2.7 La cornice dei BES: come si compone la macrocategoria

Per orientarsi tra le sigle è utile ricomporre il quadro: la macrocategoria dei Bisogni Educativi Speciali racchiude in sé tre aree distinte, ciascuna disciplinata da una normativa specifica.

Area	Normativa di riferimento	Contenuto
Disabilità certificata	Legge 104/1992	Situazioni di disabilità accertate ai sensi dell'art. 3 della legge
DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)	Legge 170/2010	Le quattro tipologie: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia
BES in senso stretto	Direttiva Ministeriale 27/12/2012	Svantaggio culturale, socio-economico e linguistico, oltre a condizioni fisiche, ambientali e personali anche temporanee, non altrimenti classificate

3. I gruppi di lavoro per l'inclusione: GLIR, GIT, GLI, GLO

Il sistema dell'inclusione scolastica italiana si regge su una rete di gruppi di lavoro che operano a livelli territoriali diversi — regionale, provinciale, di istituto e di singolo alunno — ciascuno con compiti specifici ma tra loro coordinati. È utile presentarli seguendo questa gerarchia territoriale, dal livello più ampio a quello più vicino allo studente.

3.1 Il GLIR — livello regionale

I **Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali (GLIR)** sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, presieduti dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato. Il GLIR offre consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma previsti dalla legge 104/92, con particolare attenzione alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; supporta inoltre i GIT e le reti di scuole nella progettazione dei piani di formazione in servizio del personale.

3.2 Il GIT — livello di ambito territoriale provinciale

I **Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT)** sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o presso le maggiori città metropolitane, composti da docenti esperti in inclusione — anche nella prospettiva bio-psico-sociale — e nominati con decreto del direttore generale dell'USR. Il GIT conferma o esprime parere sulla richiesta del fabbisogno di misure di sostegno inviata dal dirigente scolastico all'USR, e supporta le scuole nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei sostegni disponibili e nel potenziamento della corresponsabilità educativa.

3.3 Il GLI — livello di singola istituzione scolastica

I **Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI)** sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica e collaborano alle iniziative educative e di inclusione previste dal PTOF. Composti da docenti curricolari e di sostegno, eventualmente da personale ATA e da specialisti dell'Azienda Sanitaria Locale, sono nominati dal dirigente scolastico. Il GLI supporta il Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione, e i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei singoli PEI, avvalendosi della consulenza di studenti, genitori ed eventualmente delle associazioni delle persone con disabilità più rappresentative del territorio.

3.4 Il GLO — livello del singolo alunno

Il **Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)**, introdotto dal D.Lgs. 66/2017 in sostituzione del precedente GLH (Gruppo di Lavoro Handicap), è il gruppo che si occupa degli interessi e dei bisogni del singolo alunno con un'accertata condizione di disabilità, con il compito principale di elaborare il suo Piano Educativo Individualizzato. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base della documentazione agli atti, ne definisce con proprio decreto la composizione.

Il GLO, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è composto da tutti i docenti contitolari della classe in cui è iscritto l'alunno, dallo psicopedagogo (ove esistente) o dai docenti referenti per l'inclusione, dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e da figure professionali specifiche — interne ed esterne alla scuola — che interagiscono con la classe e con l'alunno, oltre all'unità di valutazione multidisciplinare per il necessario supporto. Su richiesta dei genitori, il Dirigente può inoltre autorizzare la partecipazione di un esperto con valore consultivo, così come possono essere chiamati altri specialisti con compiti medici, psico-pedagogici o di orientamento.

Il GLO si riunisce entro il **31 ottobre** per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo, a partire dal testo provvisorio redatto entro il 30 giugno precedente, motivando le decisioni quando si discostano dalle proposte dei partecipanti. Nel corso dell'anno si riunisce almeno una volta, tra novembre e aprile, per verifiche intermedie, ed entro il **30 giugno** per la verifica finale e per formulare le proposte sul fabbisogno di risorse per

l'anno successivo. Ai componenti del GLO, va ricordato, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese: la partecipazione, equiparata a quella dei Consigli di classe dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, rientra nel monte ore annuo di 40 ore per le attività collegiali.

3.5 Uno sguardo d'insieme

Gruppo	Livello	Funzione principale
GLIR	Regionale (USR)	Consulenza e proposta per gli accordi di programma; supporto ai GIT e alle reti di scuole
GIT	Ambito territoriale provinciale	Parere sul fabbisogno di sostegno; supporto alle scuole per PEI e didattica inclusiva
GLI	Singola istituzione scolastica	Supporto al Collegio Docenti per il Piano per l'Inclusione e ai Consigli di Classe per i PEI
GLO	Singolo alunno con disabilità	Redazione, monitoraggio e verifica del PEI dell'alunno

4. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)

4.1 Che cos'è e a cosa serve

Il **PEI**, Piano Educativo Individualizzato, è il documento fondamentale per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Introdotto dalla legge 104/1992 e oggi fondato sul decreto interministeriale 182/2020 (con le successive modifiche del decreto interministeriale 153/2023), definisce il percorso educativo personalizzato di ogni studente con disabilità, con l'obiettivo di garantirne il diritto all'istruzione e la piena partecipazione alla vita scolastica.

Le sue funzioni si possono ricondurre a cinque finalità principali: garantire il diritto all'istruzione, assicurando a ogni alunno con disabilità l'accesso a un'istruzione di qualità coerente con le sue esigenze; promuovere l'inclusione scolastica, favorendo l'interazione con i compagni e la piena integrazione nel gruppo classe; personalizzare l'apprendimento, adattando obiettivi, strategie e modalità di valutazione al singolo alunno; monitorare i progressi, attraverso momenti di verifica periodica che permettono di adattare gli interventi; e favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, creando un dialogo costante nella condivisione di informazioni e strategie educative.

4.2 La vicenda normativa recente

Con il decreto legislativo 66/2017, poi modificato dal D.Lgs. 96/2019, il Ministero dell'Istruzione ha introdotto le nuove "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", in attuazione della delega contenuta nella legge 107/2015. È seguito il **Decreto Interministeriale 182/2020**, con cui è stato adottato il modello nazionale di PEI — distinto per scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado — sono state stabilite le modalità di assegnazione delle misure di sostegno e sono state adottate le relative Linee guida.

Il Decreto Interministeriale 182/2020 è stato oggetto di una vicenda giudiziaria, iniziata con un annullamento e conclusasi con il riconoscimento della sua validità. Il successivo **Decreto Interministeriale 153/2023** ha ulteriormente modificato i modelli di PEI per tutti gli ordini e gradi, introducendo novità anche nelle Linee guida per la compilazione.

4.3 Chi redige il PEI e come si compone il GLO

Il PEI è redatto dal GLO che, ai sensi dell'art. 15 comma 10 della legge 104/92, è incaricato di discuterlo, approvarlo e monitorarlo per ciascun alunno con disabilità, definendo anche la quantificazione delle ore di sostegno e/o di assistenza specialistica. La composizione, già descritta nel capitolo precedente, garantisce una visione realmente olistica dell'alunno, includendo — nelle scuole secondarie di II grado — anche lo studente stesso, in coerenza con il principio di autodeterminazione. La composizione può variare durante l'anno scolastico, e il GLO resta validamente costituito anche quando non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

4.4 Le tempistiche e la procedura

La redazione del PEI segue un calendario scandito da scadenze precise, che si ripete ogni anno.

- **Entro ottobre:** viene completata la redazione del PEI definitivo, approvato dal GLO, che integra le osservazioni raccolte dopo l'avvio dell'anno scolastico. Pur essendo "definitivo", il documento resta flessibile e può essere aggiornato in corso d'anno.
- **Durante l'anno:** sono previste verifiche intermedie, con almeno un incontro obbligatorio, per valutare i progressi rispetto agli obiettivi e apportare eventuali modifiche.
- **Entro giugno:** si tiene la verifica finale, che permette di valutare il raggiungimento degli obiettivi dell'anno in corso e di pianificare le risorse per l'anno successivo, comprese le ore di sostegno proposte.

- **Sempre entro giugno:** per gli alunni di nuova iscrizione o con nuova certificazione, viene redatto un PEI provvisorio, un documento preliminare basato sulle sole informazioni disponibili (spesso di famiglia e specialisti esterni), necessario perché la scuola non ha ancora potuto osservare l'alunno nel contesto scolastico.

Ogni riunione del GLO deve essere verbalizzata, e i verbali restano a disposizione di tutti i componenti, chiamati a firmare il PEI definitivo entro il 31 ottobre, le eventuali modifiche in corso d'anno e la verifica finale entro giugno.

4.5 La struttura del modello nazionale di PEI

Il modello nazionale di PEI (qui nella versione per la scuola secondaria di secondo grado, ex art. 7 D.Lgs. 66/2017) è un documento articolato in undici sezioni, che ricostruiscono in modo sistematico il profilo dell'alunno e la progettazione dell'intervento educativo.

Quadro informativo	Situazione familiare e descrizione dello studente, anche attraverso interviste o colloqui con lo studente stesso
Elementi dal Profilo di Funzionamento	Sintesi desunta dal Profilo di Funzionamento (o, in sua assenza, da Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale), con l'indicazione delle dimensioni da sviluppare: socializzazione/relazione, comunicazione/linguaggio, autonomia/orientamento, dimensione cognitiva e dell'apprendimento
Raccordo con il Progetto Individuale	Coordinamento con il Progetto Individuale ex art. 14 Legge 328/2000, per una progettazione che comprenda anche azioni esterne al contesto scolastico
Osservazioni per la progettazione	Punti di forza su cui costruire gli interventi, per ciascuna delle quattro dimensioni
Interventi: obiettivi, strategie, verifica	Per ciascuna dimensione: obiettivi con esiti attesi, interventi educativo-didattici e strumenti, criteri di verifica
Barriere e facilitatori	Osservazioni sul contesto scolastico (fisico, organizzativo, relazionale)
Interventi sul contesto	Azioni previste sull'ambiente di apprendimento per realizzarne l'inclusività
Percorso curricolare	Modalità di sostegno didattico, progettazione disciplinare (percorso ordinario, personalizzato con verifiche equipollenti, o differenziato) e PCTO
Criteri di valutazione del comportamento	Criteri ordinari o personalizzati, con relativi obiettivi specifici
Organizzazione e risorse	Orario settimanale, ore di sostegno, assistenza all'autonomia e alla comunicazione, interventi extrascolastici
Verifica finale e proposte	Valutazione globale dei risultati e proposta di risorse per l'anno successivo

Il percorso didattico dello studente può essere di tre tipi: ordinario (stessi obiettivi e criteri della classe), personalizzato con prove equipollenti, o differenziato con verifiche non equipollenti — una distinzione che incide anche sulla certificazione finale delle competenze.

5. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

5.1 Fondamento normativo e finalità

Il PDP trova il proprio fondamento nella Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, oltre che, per gli alunni con DSA certificato, nella legge 170/2010. A differenza del PEI, che si rivolge agli alunni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, il PDP si applica agli alunni con DSA certificato o con altri BES motivati da documentazione, e viene redatto dal Consiglio di Classe o dal team docenti insieme alla famiglia (e agli specialisti, quando presenti) — non dal GLO, che resta una competenza specifica del PEI.

La sua predisposizione deve avvenire entro il primo trimestre scolastico; in caso di bisogni educativi speciali emersi successivamente, la scuola valuta comunque una predisposizione oltre questo termine, mantenendo fondamentale il raccordo con la famiglia.

5.2 La struttura del documento

Il modello di PDP più diffuso si articola in sei parti, pensate per costruire un quadro completo del funzionamento dell'alunno prima di individuare gli strumenti di supporto.

- **A. Dati anagrafici e presentazione:** dati anagrafici, informazioni sulla diagnosi (ente certificante, codice ICD-10, data), informazioni fornite dalla famiglia su interessi, difficoltà, punti di forza e aspettative.
- **B. Descrizione delle abilità e dei comportamenti:** un'osservazione analitica di lettura (velocità, correttezza, comprensione), scrittura (sotto dettatura e produzione autonoma), grafia, calcolo (dalle difficoltà visuospatiali al problem solving) e altre caratteristiche del processo di apprendimento come proprietà linguistica, memoria, affaticabilità e prassie.
- **C. Osservazione di ulteriori aspetti significativi:** atteggiamenti e comportamenti a scuola (autonomia, accettazione degli strumenti compensativi, rispetto delle regole), consapevolezza delle proprie difficoltà e dei propri punti di forza, strategie di studio già utilizzate e difficoltà specifiche nell'apprendimento delle lingue straniere.
- **D. Informazioni generali desunte dall'alunno,** per dare voce diretta al punto di vista dello studente.
- **E. Patto educativo:** gli impegni reciproci di famiglia e scuola, ad esempio la collaborazione nel percorso verso l'accettazione degli strumenti compensativi da parte della famiglia, e misure come la dispensa da più verifiche ravvicinate da parte della scuola.
- **F. Strategie, metodologie, misure compensative e dispensative:** una mappatura disciplina per disciplina degli strumenti concreti da adottare (mappe, verifiche orali, tempi aggiuntivi, sintesi vocale e così via).

5.3 PEI e PDP a confronto

I due strumenti condividono la logica della personalizzazione, ma restano profondamente diversi per presupposti, procedure e implicazioni. Una lettura comparata aiuta a non confonderli.

Voce	PEI	PDP (DSA/BES)
Base normativa	Legge 104/1992; D.Lgs. 66/2017; DI 182/2020 e Linee Guida	Legge 170/2010 (DSA); Direttiva BES 27/12/2012 e note annuali
A chi si applica	Alunni con disabilità accertata (art. 3 L. 104)	Alunni con DSA certificato o altri BES motivati da documentazione
Chi lo redige	GLO (docenti, famiglia, specialisti)	Consiglio di classe/team docenti con la famiglia (e specialisti se presenti)
Scadenze tipiche	Provvisorio entro giugno → definitivo	Entro il primo trimestre; aggiornabile

Voce	PEI	PDP (DSA/BES)
	entro ottobre → verifica intermedia → chiusura a fine anno	durante l'anno
Cosa garantisce	Ore di sostegno, assistenza, accomodamenti, obiettivi e valutazione coerenti	Strumenti (mappe, sintesi vocale, calcolatrice) e misure (tempi aggiuntivi, dispensa da lettura ad alta voce)
Esami	Prove e criteri coerenti con il PEI; possibili prove equipollenti	Prove con gli strumenti/misure previsti dal PDP; nel diploma non si riportano gli strumenti utilizzati

6. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

6.1 Che cos'è e perché è centrale

Il PTOF è il "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche", come lo definisce il DPR 275/1999 e come ribadisce la legge 107/2015, che lo ha introdotto sostituendo il precedente POF (Piano dell'Offerta Formativa), annuale anziché triennale. Non è un adempimento puramente burocratico: è il piano strategico con cui ogni scuola definisce la propria offerta formativa su un arco di tre anni, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Ha una duplice funzione: organizza internamente attività, risorse e obiettivi, e allo stesso tempo informa l'esterno — famiglie, studenti, enti locali — su cosa la scuola offre e su come intende raggiungere i propri traguardi. È un documento pubblico, consultabile sul sito della scuola e sul portale ministeriale "Scuola in Chiaro".

Il PTOF non vive isolato: è strettamente collegato al **Rapporto di Autovalutazione (RAV)**, da cui prende le mosse per individuare le aree di miglioramento, e al **Piano di Miglioramento (PdM)**, che ne traduce le priorità in azioni concrete — un ciclo virtuoso di autovalutazione, pianificazione e azione.

6.2 Chi lo redige e le tempistiche

Il processo di elaborazione è un esempio di governance partecipata, disciplinato dal comma 14 dell'articolo unico della legge 107/2015: il **Dirigente Scolastico** fornisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte di gestione; il **Collegio dei Docenti**, in quanto organo tecnico responsabile della didattica, elabora il piano nel dettaglio, accogliendo anche i pareri di genitori e — nelle scuole superiori — degli studenti; il **Consiglio d'Istituto**, che rappresenta tutte le componenti della scuola, ha infine il compito di approvarlo formalmente.

Il PTOF ha validità triennale, ma non è un documento statico: la normativa ne prevede la possibile revisione annuale, sempre entro il mese di ottobre — termine considerato ordinatorio, spesso prorogato fino all'inizio delle iscrizioni di gennaio, per permettere alle famiglie di consultare un'offerta aggiornata.

6.3 Cosa contiene

Un PTOF ben strutturato raccoglie, tra gli altri, questi elementi: il **curricolo d'istituto**, che declina le Indicazioni Nazionali in percorsi didattici specifici; i **progetti per l'inclusione**, con particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali; i **PCTO**, che collegano la scuola al mondo del lavoro; il **Piano di Miglioramento**, che discende dalle criticità individuate nel RAV; e la **formazione dei docenti**, indicata come fattore chiave per sostenere l'innovazione didattica. A questi si aggiungono, tipicamente, le iniziative di potenziamento delle competenze digitali (anche alla luce del PNRR), i percorsi di orientamento e le attività extracurricolari come i viaggi di istruzione. Molte scuole vi integrano inoltre elementi relativi alla didattica digitale integrata, eredità organizzativa della fase pandemica, come le strategie in modalità blended o la formazione all'uso consapevole delle fonti online.

6.4 La dimensione europea e territoriale

Un aspetto rilevante del PTOF è la sua coerenza con il **Quadro di Riferimento Europeo**: la Raccomandazione del Consiglio UE del 2018 individua otto competenze chiave per l'apprendimento permanente — dalla competenza alfabetica funzionale a quella digitale, dalla capacità di "imparare a imparare" alla cittadinanza attiva — che ogni PTOF è chiamato a tradurre in obiettivi didattici concreti. Allo stesso tempo, l'autonomia scolastica consente a ogni istituto di valorizzare le specificità del proprio territorio, intrecciando innovazione didattica e patrimonio culturale locale.

6.5 La piattaforma PTOF

Con la nota 17832 del 16 ottobre 2018, il Ministero ha messo a disposizione delle scuole una piattaforma online integrata nel sistema SIDI, tramite cui i Dirigenti Scolastici abilitano i docenti che redigono e rinnovano il PTOF. Lo strumento è organizzato in cinque sezioni:

Sezione	Contenuto principale
1. La scuola e il suo contesto	Analisi del territorio; caratteristiche della scuola; risorse strutturali e professionali
2. Le scelte strategiche	Priorità desunte dal RAV; obiettivi formativi prioritari; Piano di Miglioramento; traguardi attesi
3. L'offerta formativa	Curricolo di istituto; PCTO; ampliamento curricolare; valutazione; azioni per l'inclusione
4. L'organizzazione	Modello organizzativo; reti e convenzioni; formazione del personale docente e ATA
5. Monitoraggio e rendicontazione	Verifica e rendicontazione degli esiti (sezione in evoluzione)

7. I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)

7.1 Dall'alternanza scuola-lavoro ai PCTO

La legge 107/2015 ha introdotto per tutti gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori percorsi obbligatori di alternanza scuola-lavoro, un modello didattico che alterna ore di formazione in aula a ore trascorse in azienda per garantire un'esperienza "sul campo". Con la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 785, legge 145/2018) l'alternanza scuola-lavoro cambia nome in **Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)**, e il monte ore triennale viene ridimensionato rispetto all'impianto originario:

Tipo di istituto	Ore minime nel triennio
Licei	90 ore
Istituti tecnici	150 ore
Istituti professionali	210 ore

7.2 A cosa servono

L'obiettivo dei PCTO è duplice: arricchire il percorso formativo con competenze utili al futuro professionale e personale, e facilitare l'orientamento post-diploma attraverso la scoperta diretta degli ambiti lavorativi. In concreto, i percorsi servono a colmare il divario tra teoria e pratica, applicando in contesti reali o simulati quanto appreso in aula; a sviluppare soft skill come il problem solving, il lavoro di squadra e la comunicazione, sempre più richieste nel mercato del lavoro; e a orientare le scelte future, permettendo agli studenti di scoprire nuove inclinazioni o confermare i propri interessi.

7.3 Attori, forme e fasi

La responsabilità dei PCTO è condivisa tra le istituzioni scolastiche, che li integrano nel piano di studi; gli studenti, protagonisti attivi delle attività; i docenti, che fungono da mediatori tra scuola e mondo del lavoro; e gli enti ospitanti (aziende, enti pubblici, organizzazioni no-profit), che devono possedere spazi adeguati, privi di barriere architettoniche, attrezzature a norma e un tutor dedicato.

I percorsi possono assumere forme diverse — stage e tirocini, progetti di simulazione d'impresa, laboratori e workshop, visite guidate ed educational — e si sviluppano in quattro fasi: **progettazione** condivisa degli obiettivi e del calendario; **realizzazione** delle attività previste; **valutazione** delle competenze acquisite; **documentazione**, tipicamente attraverso un diario di bordo o un portfolio che concorre alla valutazione finale del percorso scolastico.

8. La plusdotazione: l'Alto Potenziale Cognitivo (APC)

8.1 Di cosa si tratta

La plusdotazione a scuola riguarda gli studenti con **Alto Potenziale Cognitivo (APC)**, spesso identificato da un quoziente intellettivo superiore a 130. Questi studenti manifestano capacità intellettive superiori alla media e possono eccellere in una o più aree — il pensiero creativo, un talento scolastico specifico, la leadership, le arti. A livello nazionale rientrano nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali, ma l'attuazione concreta delle strategie didattiche personalizzate varia molto da scuola a scuola, che devono progettare percorsi di arricchimento curricolare per valorizzarne il potenziale.

8.2 Caratteristiche ricorrenti

- **Vocabolario avanzato:** apprendono nuove parole con facilità e le usano in modo appropriato.
- **Apprendimento rapido:** memorizzano velocemente, spesso leggendo con anticipo rispetto ai coetanei.
- **Curiosità intellettuale:** pongono molte domande e desiderano spiegazioni approfondite.
- **Rapidità di pensiero:** stabiliscono connessioni tra concetti diversi e sostengono ragionamenti complessi.
- **Abilità sociali particolari:** possono comprendere e partecipare a conversazioni tipiche degli adulti, cogliendo anche i doppi sensi.

8.3 Le sfide a scuola

Un potenziale elevato non si traduce automaticamente in successo scolastico: se non adeguatamente stimolati, questi studenti rischiano la **noia** e il disinvestimento dalla lezione, hanno **bisogno di percorsi di arricchimento** per esprimere le proprie capacità, e possono sperimentare **ansia e stress** legati a aspettative — proprie o altrui — particolarmente elevate. Non va sottovalutato, infine, il rischio di **isolamento emotivo**, legato alla sensazione di essere percepiti come diversi dai coetanei.

8.4 Come vengono gestiti a scuola

Il riconoscimento parte dall'osservazione dei docenti, ma è consigliabile un accertamento psicologico per escludere altre condizioni, come l'ADHD, che possono presentare tratti apparentemente simili (l'irrequietezza da noia, ad esempio, può somigliare a un deficit attentivo). Sul piano dell'intervento, la scuola può progettare percorsi di arricchimento e attività che permettano allo studente di esprimere il proprio potenziale, mentre l'inclusione nella categoria BES apre alla possibilità di redigere un PDP — la cui attuazione concreta, va detto, dipende comunque dalle risorse e dalle competenze specifiche disponibili in ciascun istituto. Un ultimo elemento, spesso trascurato, è il **supporto emotivo**: aiutare questi studenti a sviluppare strumenti per gestire l'ansia e lo stress resta importante quanto la stimolazione cognitiva stessa.

Sintesi conclusiva

Ripercorrendo questi otto capitoli emerge un filo comune: la legislazione scolastica italiana, nel suo sviluppo storico, si è mossa costantemente nella direzione di **personalizzare senza separare** — riconoscere le differenze tra gli studenti offrendo però strumenti diversi all'interno dello stesso percorso comune, anziché percorsi paralleli e distinti.

Questo principio attraversa tanto gli strumenti pensati per la disabilità e i DSA (PEI e PDP, con i rispettivi gruppi di lavoro GLO e Consiglio di Classe) quanto quelli pensati per l'intera comunità scolastica (il PTOF, che struttura l'offerta formativa dell'istituto, e i PCTO, che aprono la scuola al territorio e al mondo del lavoro). Anche un caso apparentemente lontano dalla logica dell'inclusione, come quello degli studenti ad Alto Potenziale Cognitivo, viene ricondotto alla stessa cornice dei Bisogni Educativi Speciali: a conferma che il criterio guida della scuola italiana non è la categoria diagnostica in sé, ma la presenza di un bisogno che richiede una risposta didattica differenziata.

Per un docente, conoscere questa architettura normativa significa poter orientarsi con sicurezza tra sigle, scadenze e documenti che, altrimenti, rischiano di apparire come un adempimento burocratico separato dalla didattica quotidiana — mentre ne sono, in realtà, lo scheletro portante.